



DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 , n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
(20G00096)

Vigente al: 2-1-2021

Titolo IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI IMPRESA, AMBIENTE E
GREEN

ECONOMY

Capo I

Semplificazioni in materia di attivita' di impresa e
investimenti
pubblici

Art. 46

Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 7-bis, le parole "Il Segretario generale
dell'Autorita' di sistema portuale" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Commissario straordinario del Governo di cui al
comma 6";

2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al
comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la
Coesione territoriale:

a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo,
delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento
e la piena operativita' delle attivita' produttive nell'ambito
della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni
centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei
Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare
le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive
strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando
le opportune specializzazioni di mercato;

b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per
l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi
nelle aree ZES;

c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;

d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del *((Piano di Sviluppo Strategico))*, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedurali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.

7-quater. Alle attività previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";

b) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera a-ter), le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 4, comma 6";

2) la lettera a-sexies) e' sostituita dalla seguente: "a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui *((Piano di Sviluppo Strategico))* sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il *((31 dicembre 2021))* ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;".